

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE***(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)*N° 106 del 04/05/2016

Oggetto: Autorizzazione alla stipula dell'Accordo Quadro tra ISPO e AOU Careggi per la conclusione di rapporti di collaborazione.		
Struttura Proponente	Direzione Aziendale	
Proposta n.	Responsabile del procedimento	Domenichini Umberto
	Estensore	Simona Gallo

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**Eseguibile a norma di Legge dal 04 MAG, 2016Pubblicato a norma di Legge il 04 MAG, 2016Inviato al Collegio Sindacale il 04 MAG, 2016**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

**Visto/a:**

- il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica", come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale n° 292 del 24/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ispo;

**Premesso che:**

- l'art.15 della L. n° 241/1990 e s.m. i. prevede che " *Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (Conferenza dei Servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- l'art. 8 della L. R.T. n° 40/2005 e s.m.i. prevede l'intesa e l'accordo interaziendali quali strumenti finalizzati a rendere operativi , in una logica di rete , gli indirizzi regionali e di Area Vasta in materia sanitaria e socio-sanitaria;
- ISPO e l'AOU Careggi, da tempo, hanno in corso accordi di collaborazione per il perseguimento di finalità di Istituto mediante la condivisione di risorse professionali di elevata specializzazione per poter erogare sia prestazioni specialistiche, diagnostico strumentali e di laboratorio che servizi sanitari ed assistenziali diversamente denominati o ad essi strumentali;

**Considerato** che, per le valutazioni positive dei rapporti collaborativi maturati, i due Enti hanno interesse a confermare e sviluppare i rapporti di cui sopra attraverso la definizione di un percorso condiviso;

**Dato atto** che:

- a tal fine le due parti hanno convenuto l'utilizzo di uno schema di accordo quadro (allegato di lettera "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) ,e della relativa scheda esecutiva , che riassume le condizioni generali dei singoli rapporti collaborativi e rappresenta atto di regolamentazione generale dei rapporti tra AOUC e ISPO per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico-strumentali e di laboratorio e, più ampiamente per l'erogazione di servizi sanitari ed assistenziali diversamente denominati o ad essi strumentali;
- l'Accordo Quadro,sopra menzionato,rappresentando,inoltre il presupposto concettuale e giuridico per la successiva attivazione di rapporti di collaborazione ,permette di ottimizzare in termini di economia e di efficacia il procedimento amministrativo e le azioni funzionali allo svolgimento delle collaborazioni che possono emergere come necessarie;

**Dato atto**, inoltre, che:

- le modalità operative delle singole collaborazioni, le condizioni di esecuzione delle specifiche attività concordate e/o di quelle che, di volta in volta, siano ritenute necessarie, nonché i rapporti inerenti tali attività, i reciproci impegni assunti, saranno regolamentati con distinte schede esecutive, redatte in coerenza con il modello allegato di cui sopra ;
- le condizioni generali previste dall'accordo quadro si applicano ad ognuno dei rapporti di volta in volta attivati.

**Ritenuto :**

- di procedere all'approvazione dello schema di Accordo Quadro di cui sopra, autorizzandone la stipula;
- necessario dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di addivenire in tempi celeri alla stipula dell'Accordo Quadro sopra menzionato ;

**Dato atto** che le prestazioni che ISPO fornisce all'AOUC sono garantite da personale aziendale come attività di Istituto e per finalità di interesse pubblico in ordinario orario di servizio e, comunque, soltanto previo regolare svolgimento delle ordinarie attività istituzionali;


**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/09 e ss.mm. e ii.)

**DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la stipula dello schema di Accordo Quadro e della relativa scheda esecutiva, di cui all'allegato **A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto la disciplina generale delle collaborazioni tra ISPO e l'AOU Careggi per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico-strumentali e di laboratorio e, più ampiamente per l'erogazione di servizi sanitari ed assistenziali diversamente denominati o ad essi strumentali;
2. di dare atto che le Parti hanno stabilito che la durata dell'Accordo Quadro sia triennale, a far data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo con atto formale delle parti contraenti per ulteriori tre anni, mentre i rapporti di collaborazione attivati in esecuzione di esso decorrono dalla data indicata nella singola scheda esecutiva di cui sopra e cessano alla data di scadenza nella stessa specificata o alle diverse condizioni dalla stessa specificate;
3. di riservarsi con successivo atto d'imputare la spesa prevista derivante dal presente accordo ;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di addivenire in tempi celeri alla stipula dell'Accordo Quadro sopra menzionato ;
5. trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Riccardo Poli)

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabrizio Carraro)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A"      Accordo Quadro ISPO – AOU Careggi e scheda esecutiva      n. pp. 4

Strutture aziendali da partecipare :

- DS ISPO
- DA ISPO
- Risorse Umane e Affari Generali ISPO
- Responsabili S.S. e S.C.

ACCORDO QUADRO PER LA CONCLUSIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
L'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA E L'AZIENDA OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA CAREGGI

Tra

L' *Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica* di Firenze- C.F. 94158910482 e P. IVA n. 05872050488 - con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 e domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra (nel seguito per brevità anche "ISPO")

e

L'*Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi* di Firenze - Partita IVA n. 04612750481 - con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3, rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile U.O. Supporto alle Funzioni Direzionali ed Integrazione Organizzativa dr. Enrico Masotti, nato a Livorno il 9/4/63, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda Ospedaliera (nel seguito per brevità anche "AOU CAREGGI") ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### I. OGGETTO ED AMBITO DI OPERATIVITA'

- a) Il presente accordo costituisce e rappresenta atto di regolamentazione generale dei rapporti tra AOU CAREGGI e ISPO per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico strumentali e di laboratorio e, più ampiamente, per l'erogazione di servizi sanitari ed assistenziali diversamente denominati, o ad essi strumentali.
- b) Le parti, nel definire ad avviare i suddetti accordi di collaborazione interaziendale, concordano di regolamentare i rapporti inerenti le specifiche attività esecutive e le modalità operative della singola collaborazione attraverso schede standard (di seguito *schede esecutive* il cui modello è allegato al presente Atto), riepilogative dei reciproci impegni assunti e delle prestazioni richieste.
- c) Le condizioni generali, applicate dalle parti contraenti ad ognuno dei rapporti di volta in volta attivati sulle attività di cui al punto a), sono definite dall'articolo successivo. L'individuazione delle condizioni di esecuzione delle attività concordate e/o quelle che, di volta in volta, siano ritenute necessarie, viene statuito nelle singole schede.

### II. REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

- a) I rapporti di collaborazione attivati in esecuzione del presente atto (art. I punto a) decorrono dalla data indicata nella singola scheda esecutiva di cui al precedente articolo e cessano alla data di scadenza nella stessa specificata o alle diverse condizioni dalla stessa specificate.
- b) Le attività oggetto delle prestazioni concordate saranno eseguite presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali indicate dai contraenti nella scheda esecutiva; le aziende assumono l'obbligo di garantire l'idoneità delle strutture nonché delle attrezzature necessarie all'adempimento degli obblighi specifici. Le strutture saranno oggetto di specificazione nella singola scheda relativa al rapporto attivato.
- c) Le attività oggetto delle prestazioni vengono garantite e svolte dal personale appositamente individuato, formato e competente, sulla base delle necessità temporali ed organizzative richieste dalle prestazioni offerte secondo quanto indicato nella singola scheda del rapporto attivato.
- d) Le richieste di attivazione delle attività oggetto delle collaborazioni verranno effettuate con modalità tali da garantire la corretta informazione e consentire l'organizzazione degli impegni

assunti; nel caso in cui la prestazione avvenga a chiamata la singola scheda del rapporto di collaborazione indicherà anche le relative modalità di esecuzione e la tempistica di erogazione in ragione dell'indifferibilità ed urgenza della prestazione.

- e)** Le prestazioni sono garantite da personale aziendale come attività di istituto e per finalità di interesse pubblico in ordinario orario di servizio o al di fuori di esso. In tale ultimo caso, il personale interessato non deve aver optato per la l.p. extramoenia. Tali informazioni saranno comunque inserite nelle schede esecutive del rapporto.
- f)** Le aziende garantiscono che le attività da svolgere, all'interno dei rapporti di collaborazione conclusi, dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs n° 230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008). In particolare, nel caso in cui l'attività oggetto della convenzione comporti esposizione a radiazioni ionizzanti (D. Lgs n° 230/95), l'Ente ospitante si impegna a:
- inviare all'Ente di appartenenza del consulente le valutazioni delle dosi assorbite, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali effettuate dal proprio Esperto qualificato,
  - assicurare l'istruzione del consulente sulle norme interne (art. 61 comma 3 punto e), la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (art. 61 comma 3 punto d), la verifica del rispetto delle norme interne, dell'uso dei dispositivi etc. (art. 61 comma 3 punto f) e dei limiti di esposizione (art. 96), nonché la redazione di una relazione sull'avvenuta esposizione in caso di esposizione accidentale o di emergenza (art. 74 comma 1).

Nel caso, in seguito a dubbi di natura tecnica, fosse necessario un approfondimento sulla natura delle sorgenti o delle procedure in essere, le parti concordano lo scambio di informazioni tecniche fra gli esperti qualificati interessati.

Se il lavoratore è stato classificato dall' Esperto Qualificato esposto di categoria A ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera o del D. Lgs. 230/95, l'Ente di appartenenza fornirà al lavoratore il libretto personale di radioprotezione.

- g)** L'eventuale, se previsto in relazione all'attività da effettuare, tempo di viaggio dai vari punti di erogazione delle prestazioni è convenzionalmente stabilito in 15 minuti per tratta (tot. 1/2 h x a\r).
- h)** Le prestazioni oggetto di collaborazione saranno remunerate secondo tariffe, quote, rimborsi, compensi o DRG indicati, per ciascuna attività, nella singola scheda esecutiva.
- i)** Le attività oggetto dei singoli rapporti di collaborazione saranno rendicontate su apposita modulistica concordata tra le parti e validata dai rispettivi Responsabili aziendali, indicati obbligatoriamente nelle schede esecutive.
- j)** La fatturazione dei compensi\somme avverrà di norma a cadenza bimestrale insieme ai giustificativi delle attività svolte. Diversa tempistica di fatturazione può essere indicata nella singola scheda esecutiva.
- k)** La responsabilità civile verso terzi è a carico dell'azienda beneficiaria delle prestazioni rese, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
- l)** I dipendenti dell'azienda erogatrice le prestazioni nello svolgimento delle attività in orario di servizio sono coperti dall'assicurazione infortunistica INAIL.
- m)** Il personale impegnato nelle attività di collaborazione è soggetto alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali ex D.Lgs n° 196/2003. In relazione ai dati dei soggetti che fruiscono delle prestazioni l'azienda erogatrice è considerata responsabile esterno del trattamento (art. 29 D.Lgs 196/2003) mentre l'azienda beneficiaria è titolare del trattamento (art. 28 D.Lgs n° 196/2003). Le persone fisiche che erogano le prestazioni sono incaricati del trattamento (art. 30 D.Lgs 196/2003). Le parti si impegnano ad applicare, per i rispettivi ambiti di competenza ed in relazione agli accordi di collaborazione attività, a fornire idonea informativa ai pazienti e ad acquisire il consenso richiesto ex art. 76 del D.Lgs n° 196/2003.
- n)** I professionisti eroganti le prestazioni oggetto delle collaborazioni si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del DPR n° 62 del 16 aprile 2013; gli stessi devono rispettare le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dai rispettivi Piani aziendali per la prevenzione

della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n° 190/2012 e D. Lgs n° 33/2013). Le parti sono obbligate a fornire le informazioni richieste dalla normativa in materia di trasparenza.

- o)** La durata del presente accordo è triennale\_a far data della sottoscrizione ed è rinnovabile con atto formale delle parti contraenti per ulteriori tre anni. La scadenza dell'accordo non fa venire meno gli impegni assunti in sua esecuzione per i singoli rapporti di collaborazione attivati che, pertanto, andranno a cessare alla scadenza indicata nelle rispettive schede esecutive.
- p)** Nell'ambito del presente accordo quadro ciascun singolo rapporto di collaborazione da attivare sarà avviato sulla base di proposta inviata dalla Direzione Aziendale dell'azienda richiedente a quelle dell'azienda erogatrice; la richiesta dovrà contenere le indicazioni utili alla definizione delle specifiche di cui ai punti precedenti da inserire nella scheda esecutiva.
- q)** I contratti stipulati nelle more della sottoscrizione del presente accordo quadro rimangono efficaci e sono ricondotti al presente accordo prevedendo l'elaborazione della specifica scheda per ogni contratto che verrà controfirmata dalle parti.
- r)** Eventuali modifiche delle condizioni previste nelle singole schede saranno oggetto di eventuali integrazioni con scambio di corrispondenza tra le parti e nuova elaborazione della scheda che verrà controfirmata dalle parti.
- s)** Per quanto attiene alle singole prestazioni, in caso di necessità ed urgenza, le parti concordano che le eventuali richieste vengano avanzate dal Responsabile Sanitario della Struttura richiedente o suo delegato all'uopo.
- t)** Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni. Ugual facoltà è data per recedere dai singoli accordi di collaborazione inseriti nelle schede esecutive.
- u)** Foro competente del presente accordo quadro e dei singoli rapporti di collaborazione è quello di Firenze. Le spese di bollo del presente accordo sono a carico delle parti sottoscriventi.

LCS

Firenze, \_\_/\_\_/\_\_/

Firenze, \_\_/\_\_/\_\_/

per l'AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

per l'ISTITUTO  
PER LO STUDIO E LA  
PREVENZIONE ONCOLOGICA

Il Responsabile U.O. "Supporto alle Funzioni  
Direzionali ed Integrazione Organizzativa"  
dr. Enrico MASOTTI

Il Direttore Generale  
prof. Gianni AMUNNI



